REGOLAMENTO (CEE) N. 1933/70 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 1970
relativo ai certificati di esonero dal prelievo rilasciati in applicazione del regolamento n. 1052/67/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 [2],

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia [3],

visto il regolamento n. 169/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che istituisce un regime di restituzione alla produzione per gli oli di oliva impiegati nella fabbricazione delle conserve di pesci e di legumi e di ortaggi e che modifica il regolamento n. 217/66/CEE relativo al regime di sospensione del prelievo all'importazione di tali oli [4], in particolare l'articolo 6,

considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 169/67/CEE, la restituzione è fissata sulla base del prelievo all'importazione degli oli negli ultimi due mesi che precedono quello in cui è messa in applicazione tale restituzione ;

considerando che l'articolo 5, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1052/67/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1967, relativo alle modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli di oliva impiegati nella fabbricazione di determinate conserve [5], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2631/69 [6], prevede che, quando uno Stato membro concede la restituzione nella forma di esonero dal prelievo, l'autorità competente rilascia un certificato di esonero dal prelievo fino a concorrenza della somma dovuta all'interessato, per un'importazione successiva di olio ; che tale certificato è valido fino al termine dell'undicesimo mese successivo a quello del rilascio ;

considerando che, a causa delle variazioni dell'ammontare dei prelievi all'importazione dell'olio di oliva, è stato necessario dare la possibilità di prolungare la durata di validità dei certificati di esonero dal prelievo, conformemente alle disposizioni degli articoli 5 bis, paragrafo 1, e 5, paragrafo 3, del regolamento n. 1052/67/CEE ; che, malgrado tale proroga, alcuni certificati non hanno potuto essere utilizzati durante il loro periodo di validità ; che l'evoluzione dei prelievi consente di prevedere che le medesime difficoltà potranno verificarsi per i detentori di certificati che scadranno nei prossimi mesi ; che, in mancanza di disposizioni particolari, tali detentori rischierebbero d'essere privati del beneficio della restituzione ;

considerando che è opportuno a tal riguardo prevedere che gli Stati membri versino in contanti, su presentazione dei certificati in questione, la restituzione concessa sotto forma di esonero da prelievo ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A richiesta degli interessati, presentata anteriormente al 31 dicembre 1970, gli Stati membri versano in contanti l'ammontare delle restituzioni concesse sotto forma di esonero dal prelievo

a) per i certificati rilasciati in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1052/67/CEE il cui periodo di validità è stato prorogato in applicazione dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, o 5, paragrafo 3, ultimo comma, di detto regola-

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2594/67.
(5) GU n. 315 del 28. 12. 1967, pag. 10.
(6) GU n. L 327 del 30. 12. 1969, pag. 20.

mento e che non sono stati utilizzati totalmente o in parte prima della loro scadenza,

b) per i certificati rilasciati anteriormente al 10 settembre 1970 e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI